

## UTILIZZI PER L'EMERGENZA COVID-19

Nel corso del 2020 la dotazione del FSC 2014-2020 è stata oggetto di impieghi anche per effetto di disposizioni legislative intervenute con carattere d'urgenza per fronteggiare esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

**L'articolo 241 del D.L. n. 34 del 2020** (c.d. decreto rilancio) ha autorizzato per gli anni 2020 e 2021 l'utilizzo in via eccezionale delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) - rivenienti dai cicli programmatori 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020- per qualsiasi tipologia di intervento connesso a **fronteggiare l'emergenza sanitaria**, economica e sociale conseguente alla pandemia da Covid-19. A tal fine, la **Cabina di regia** è stata autorizzata a procedere all'**approvazione** di tali **riprogrammazioni**, delle quali viene data apposita **informativa al CIPE** da parte dell'Autorità politica delegata per le politiche di gestione.

Tale possibilità è stata introdotta in coerenza con la facoltà di **riprogrammazione** che, per le stesse finalità, è stata concessa alle amministrazioni nazionali, regionali o locali nell'ambito dei Programmi operativi dei **Fondi strutturali** e di investimento europei (SIE) 2014-2020. In particolare, con il [Regolamento \(UE\) 2020/558](#) è stata autorizzata la riprogrammazione dei Programmi dei Fondi strutturali 2014-2020 per certificare le spese per l'emergenza Covid-19 al tasso di cofinanziamento UE al 100%.

Si rammenta, al riguardo, che la Commissione europea ha adottato specifiche iniziative denominate "**Coronavirus Response Investment Initiative (CRII)**" e "**Coronavirus Response Investment Initiative plus (CRII+)**", per affrontare la crisi sanitaria pubblica conseguente all'epidemia COVID-19 e per **mobilitare tutto il sostegno finanziario** a titolo dei fondi della **politica di coesione** al fine di affrontare gli effetti negativi gravi che la crisi sanitaria ha sulle economie e sulle società dell'UE. Il [Regolamento \(UE\) 2020/558](#), in particolare, nel modificare i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013, ha introdotto misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19, offrendo agli Stati membri la possibilità di richiedere l'applicazione di un tasso di cofinanziamento del 100% alle spese dichiarate nelle domande di pagamento nel periodo contabile dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2021, per i programmi sostenuti dal FESR, dal FSE o dal Fondo di coesione.

A seguito delle suddette iniziative europee, con l'**articolo 242 del citato decreto-legge n. 34/2020** (c.d. rilancio) sono state introdotte le norme per consentire alle Amministrazioni titolari dei Programmi Operativi attuativi dei Fondi strutturali 2014-2020, da un lato di disporre di questa ampia **fl**

Per dare seguito alle suddette iniziative europee, l'**articolo 242 del medesimo D.L. n. 34/2020** ha recato le norme per consentire alle Amministrazioni titolari dei Programmi Operativi attuativi dei Fondi strutturali 2014-2020 di disporre di questa ampia **flessibilità** per l'impiego tempestivo dei fondi a sostegno delle spese per l'emergenza Covid-19 e promuovere, al tempo

stesso, un'azione di **riprogrammazione** delle risorse disponibili nell'ambito della programmazione 2014-2020, nel rispetto dei vincoli di destinazione territoriale. In particolare, la norma stabilisce che le **risorse erogate** dall'Unione europea **a rimborso** delle spese emergenziali per il periodo dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2021 – in quanto spese esclusivamente a carico della UE (100 per cento di cofinanziamento) – siano **riassegnate alle stesse Amministrazioni** che hanno proceduto alla rendicontazione, fino a concorrenza dei rispettivi importi, per essere **destinate** alla realizzazione di **Programmi operativi complementari (POC)** vigenti o da adottarsi, assicurando così la salvaguardia delle finalità proprie della politica di coesione.

L'utilizzo di risorse comunitarie per il finanziamento degli interventi emergenziali non previsti nei Programmi Operativi, ha reso necessario - nelle more della riassegnazione delle risorse rimborsate dall'Unione europea - reperire fonti alternative di **copertura** per assicurare gli impegni già assunti relativi ad interventi sostituiti da quelli emergenziali. La copertura è stata assicurata attraverso la **riprogrammazione delle risorse FSC**, ovvero attraverso nuove assegnazioni di risorse FSC nei limiti delle sue disponibilità, fermo restando che tali risorse rientreranno nella disponibilità del FSC nel momento in cui saranno disponibili i rimborsi dall'Unione europea.

In data **10 luglio 2020** il Ministro per il Sud e la coesione territoriale e i Ministri titolari di Programmi operativi nazionali (PON) hanno sottoscritto un **protocollo d'intesa interministeriale**, con il quale è stato indicato l'ammontare delle risorse di ciascun PON da destinare all'emergenza sanitaria, economica e sociale conseguente alla pandemia da COVID-19 attraverso la rendicontazione di spese emergenziali anticipate a carico dello Stato.

Nelle sedute del **28 luglio 2020** e del **29 settembre 2020** il CIPE ha approvato [numeroso delibere](#) di riprogrammazione delle risorse FSC, attuative di quanto previsto dagli articoli 241 e 242 del D.L. n. 34 del 2020, illustrate nella [Tabella qui riportata](#).

In sintesi:

- con le **delibere n. 31 e 32 del 28 luglio 2020**, è stata disposta la **riduzione** della dotazione dei **Piani Operativi "Ambiente"** e **"Infrastrutture"**, rispettivamente di 361,2 e di 1.082 milioni.
- con la **delibera n. 33/2020** il CIPE ha disposto la **riprogrammazione** dei profili finanziari annuali Piano **"Diffusione Banda ultra larga"** (Piano BUL) e dei Piani a carattere territoriale relativi al Mezzogiorno (cosiddetti **"Patti per il Sud"**) con un sostanziale spostamento temporale in avanti delle assegnazioni già deliberate per le tali finalità, al fine di rendere disponibili profili di competenza per le annualità 2020 e 2021 - rispettivamente per 1.100 milioni e per 1.000 milioni - da utilizzare per prossime assegnazioni FSC a seguito dell'emergenza Covid-19, ai sensi degli articoli 241 e 242 del decreto-legge n. 34 del 2020.

- con le **successive delibere** (nn. 34-45, 48-49, e 59-60 del 2020) sono state approvate dal CIPE ulteriori **riprogrammazioni/nuove assegnazioni** per emergenza COVID, in favore di alcuni Programmi Operativi dei Fondi strutturali (**PON e POR del Centro-Nord**), riprogrammati per certificare le spese per l'emergenza Covid-19 al tasso di cofinanziamento UE al 100% (per circa 3 miliardi di euro).
- nel 2021, con le **delibere n. 49 e 79 del 2021** sono state approvate dal CIPE (dal 1° gennaio 2021 CIPESS) ulteriori **riprogrammazioni/assegnazioni** per emergenza COVID, in favore dei Programmi Operativi delle regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Puglia e Sardegna, per oltre 600 milioni di euro.